


Edilizia 2007



Lavori Pubblici
Le principali novità introdotte
dal Codice dei Contratti
(D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

A cura di BibLus-net:

Adriana Zarrella

Prima edizione - ottobre 2006

ACCA

ACCA software S.p.A.
Via Michelangelo Cianciulli
83048 MONTELLA (AV) - Italy
Tel. (+39) 0827/69504 - Fax (+39) 0827/ 601235
Assistenza Tecnica Tel. (+39) 0827/ 601631
E-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it

ACCA software e gli Autori non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti eventualmente causati dall'uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza l'autorizzazione scritta di ACCA software S.p.A. e degli Autori.

Introduzione

Il primo luglio 2006 è entrato in vigore, integralmente, il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Il Codice dei Contratti, recependo le due direttive comunitarie, razionalizza l’intera materia normativa dei lavori, dei servizi e delle forniture in ambito pubblico, in un unico testo organizzato in 5 Parti¹. La Direttiva 2004/18/CE, relativa ai Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, è, certamente, quella che ha determinato il maggior impatto per l’attività dei tecnici e delle imprese.

Emanata con il chiaro obiettivo di riorganizzare e semplificare il quadro normativo in materia di Appalti Pubblici, l’intento della Direttiva si è tradotto, a livello nazionale, con l’emanazione del Codice dei Contratti che ha abrogato per intero la Legge 109/1994 e solo in parte il D.P. R. 554/1999². Il Codice (art. 5) prevede un nuovo regolamento di attuazione da adottare entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso e fino a quella data continueranno ad applicarsi il regolamento di attuazione del-

¹ *L’organizzazione segue lo sviluppo logico-sequenziale dell’attuazione degli interventi: la Parte I riguarda i Principi Generali; la Parte II è suddivisa in 4 Titoli e riguarda i c.d. Settori Ordinari; la Parte III è suddivisa in 2 Titoli e concerne i Settori Speciali; la Parte IV disciplina il Contenzioso; la Parte V contenie Disposizioni di Coordinamento Finali quali le “Norme transitorie” dell’Art. 253*

² *All’Art. 256 - Disposizioni abrogate - sono elencati gli articoli del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 abrogati.*

Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento generale previsto dall’Art. 5 del Codice dei Contratti saranno abrogati tutti i restanti articoli del D.P.R. 554/1999 e il D.P.R. 34/2000.

la Merloni e il regolamento di qualificazione delle imprese (D.P.R. 34/2000).

Analogamente, fino all'adozione del nuovo Capitolato Generale, continua ad essere vigente il D. M. 145/2000 limitatamente alle Amministrazioni dello Stato³, mentre per le altre solo se espressamente richiamato nei bandi e/o negli inviti.

Dal 13 luglio 2006, con l'entrata in vigore della Legge 228/2006, sono state rinviate al primo febbraio 2007 alcune disposizioni⁴, tra quelle maggiormente innovative, del D. Lgs. 163/2006.

³ *Combinato disposto degli Articoli 5 commi 8-9 e 253 comma 3.*

⁴ *Art. 3, comma 7 solo nei settori ordinari; Art. 8, comma 6; Centrale di Committenza (Art. 33), commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza; Art. 49, comma 10; Art. 53, commi 2 e 3, Procedura negoziata (Art. 56 e 57), solo nei settori ordinari; Art. 58, Dialogo Competitivo (Art. 58), Accordi Quadro (Art. 59), solo nei settori ordinari. , mentre all'Art. 177, comma 4, è stata abrogata lettera f) e all'Art. 253, il comma 1 è stato sostituito*

Parte I

Principi Generali

1.1 L'oggetto del contratto

L'*oggetto del contratto*, così come previsto dal comma 2 dell'art. 53, per la Pubblica Amministrazione è stabilito dal *decreto o dalla determina* a contrarre, mentre, per tutte le altre Stazioni Appaltanti, dal bando di gara.

Negli appalti relativi a lavori il Codice prevede che il contratto possa avere ad oggetto:

- a) la sola esecuzione;
- b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo della Stazione Appaltante;
- c) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare della Stazione Appaltante. In questo caso l'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.

Oltre ai soli lavori [art. 53 comma 2 lettera a)], quindi, è possibile affidare anche progettazione esecutiva e lavori [art. 53 comma 2 lettera b)] oppure progettazione definitiva e lavori [art. 53 comma 2 lettera c)].

Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, inoltre, *sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice*, se il contratto sarà stipulato a Corpo o a Misura o parte a Corpo e parte a Misura, mentre per le Stazioni Appaltanti diverse, il tutto, è stabilito nel bando di gara [art. 53 comma 4].

È possibile, dunque, parlare di liberalizzazione delle forme di contratto in-

tesa come discrezionalità della Stazione Appaltante, cosa fortemente limitata con la Merloni. Ricordiamo che la legge 109/1994 ebbe il chiaro proposito di ridurre gli ambiti discrezionali della Pubblica Amministrazione privilegiando l'appalto a corpo, limitando il ricorso alla "trattativa privata", preferendo il criterio del prezzo più basso e stabilendo una disciplina delle offerte anormalmente basse più rigida rispetto a quella comunitaria.

1.2 Procedure di scelta del contraente

Il Codice, recependo integralmente le definizioni comunitarie di procedure di scelta del contraente, rinnova una terminologia più che consolidata nella pratica corrente dei lavori pubblici. Le espressioni di uso comune come pubblico incanto, licitazione privata e trattativa privata vengono sostituite, rispettivamente, da procedura aperta, ristretta e negoziata. Completamente nuova, invece, è la tipologia procedimentale del Dialogo Competitivo (vedi Tabella 1).

D.Lgs. 163/2006	L. 109/1994
Procedure Aperte (art. 55)	Pubblico Incanto (art. 20)
Procedure Ristrette (art. 55)	Licitazione Privata (art. 23)
Procedure Negoziato (artt. 56 - 57) ⁵	Trattativa Privata (art. 24)
Dialogo Competitivo (art. 58) ⁶	

Tabella 1

Dunque, dall'1 luglio, le Stazioni Appaltanti, che devono affidare un contratto pubblico, possono individuare gli operatori economici in grado di presentare un'offerta mediante quelle che il Codice definisce "procedure aperte, ristrette, negoziate, oppure dialogo competitivo" come da art. 54 comma 1.

Nell'ambito delle suddette procedure si inseriscono, come nuovi istituti, l'accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione che rappresenta-

⁵ Articoli rinviati al primo febbraio 2007 dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge n. 173 del 2006.

⁶ Articolo rinviato al primo febbraio 2007 dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge n. 173 del 2006.

no per le Stazioni Appaltanti due ulteriori modi di affidare un appalto pubblico (Vedi Tabella 2).

<p>Accordo Quadro (art. 59) rinvio al primo febbraio 2007</p>	<p>Accordo siglato da una o più Stazioni Appaltanti e uno o più Operatori Economici. Esso stabilisce le clausole degli Appalti da aggiudicare in un dato periodo, specie per i prezzi ed eventualmente per le quantità. Non è ammesso per servizi di progettazione. Può attuarsi mediante procedura aperta, ristretta o negoziata (nei limiti previsti dall'art. 56).</p>
<p>Sistema dinamico di acquisizione (art. 60)</p>	<p>Processo di acquisizione interamente elettronico per l'aggiudicazione di appalti esclusivamente di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente. Sono da ritenersi pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del Sistema Dinamico di Acquisizione lavori pubblici e servizi di Progettazione. Può attuarsi mediante procedura aperta.</p>

Tabella 2

1.3 Procedure aperte e procedure ristrette

Le procedure aperte, a seguito della pubblicazione del bando, consentono a qualsiasi impresa in possesso dei requisiti fissati dalla Stazione Appaltante di presentare l'offerta; le procedure ristrette prevedono la possibilità di presentare l'offerta solo per le imprese che, avendo precedentemente effettuato specifica domanda di partecipazione, sono state invitate dalla Stazione Appaltante con lettera d'invito. Di fatto la differenza è solo sul piano pratico in quanto la procedura ristretta prevede due fasi procedurali (domanda di partecipazione e lettera d'invito): l'art. 55 al comma 6, ultimo periodo, stabilisce che *“alle procedure ristrette per lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'art. 62 ...”*. L'art. 62, con l'istituzione del meccanismo della “forcella”, consente alle stazioni appaltanti di ridurre il numero di concorrenti da invitare in alcuni casi particolari: nelle procedure ristrette per lavori di importo pari o superiore a 40 milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando e nel dialogo competitivo, indipendentemente dall'oggetto del contratto, le Stazioni Appaltanti hanno facoltà di limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo.

Il Codice concede, alla Stazione Appaltante, ampia libertà di scelta tra procedura aperta e ristretta⁷; esso, infatti, si limita a suggerire l'adozione delle procedure ristrette quando l'oggetto del contratto non è "la sola esecuzione", oppure quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa⁸.

L'indicazione del Codice, di preferire la procedura ristretta nei due casi suddetti, rivela l'intenzione di offrire alle Stazioni Appaltanti una possibilità di semplificare, restringendo la delicata e impegnativa fase dell'aggiudicazione ai soli operatori economici già selezionati sulla base dei requisiti di qualificazione previsti nel bando.

La procedura ristretta semplificata, applicabile per appalti di importo inferiore a € 750.000 avente ad oggetto la sola esecuzione, resta invariata; l'unica novità risiede nel numero minimo di concorrenti da invitare ridotto da 30 a 20.

1.4 Procedure negoziate

Le procedure negoziate previste dagli articoli 56 e 57 del Codice, che recepiscono totalmente le disposizioni comunitarie, consentono alle Stazioni Appaltanti di consultare gli operatori economici scelti e di negoziare con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Possono aver luogo con o senza preventiva pubblicazione di bando di gara e, ciascuna, in ben determinate ipotesi.

Le procedure negoziate sono ammesse anche per lavori d'importo complessivo non superiore a € 100.000 (art. 122, comma 7).

1.4.1 Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando

La procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara è ammissibile nelle seguenti ipotesi:

⁷ Art. 55, comma 1 del Codice

⁸ Art. 55, comma 2 del Codice

- a) quando, a seguito di una prima procedura aperta o ristretta o di dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili e, in ogni caso, solo per lavori di importo inferiore a € 1.000.000;
- b) in casi eccezionali che, in quanto tali e per ragioni non oggettivamente imputabili alla Stazione Appaltante, non consentono la preliminare e globale determinazione dei prezzi;
- c) limitatamente ai servizi, nel caso di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura stessa della prestazione richiesta renda impossibile stabilire le specifiche di contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto sulla base di una procedura aperta o ristretta di selezione della migliore offerta;
- d) nel caso di lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

Le Stazioni Appaltanti, dunque, avviano la negoziazione delle offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, al fine di individuare la migliore offerta con uno dei due criteri, prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa, previsti dal Codice all'art. 81.

È data possibilità alle Stazioni Appaltanti di prevedere, indicandolo già nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, che la procedura negoziata si svolga per fasi successive finalizzate alla riduzione del numero di concorrenti e dunque di offerte da negoziare. Questa facoltà, stabilita dal comma 4 dell'art. 56, si traduce nella possibilità di gestire la procedura in step successivi tali da restringere il numero dei concorrenti ai soli due o tre che si siano meglio classificati e con cui attuare la negoziazione definitiva.

1.4.2 Procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando

Per quanto riguarda la *procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando* di gara, le Stazioni Appaltanti possono ricorrervi nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di un primo esperimento di gara con procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna

candidatura oppure che le offerte non sono appropriate. In tale ipotesi le condizioni iniziali del contratto non possono essere modificate in modo sostanziale e l'ambito di applicabilità è sempre quello di appalti di importo inferiore a € 1.000.000;

- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, l'appalto può essere affidato soltanto ad un determinato operatore economico;
- c) nei casi di estrema urgenza, quando ricorrono tre condizioni, cioè:
 - 1. l'urgenza deriva da eventi imprevedibili per le Stazioni Appaltanti;
 - 2. l'urgenza non è compatibile con i termini delle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
 - 3. le circostanze dell'urgenza non sono riconducibili a colpe della Stazione Appaltante.
- d) qualora, il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; quest'ultimo caso richiede l'invito a partecipare di tutti i vincitori;
- e) lavori o servizi complementari (aventi natura extra-contrattuale) divenuti necessari all'esecuzione dell'opera per via di una circostanza imprevista, purchè il valore complessivo non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale.
- f) per nuovi lavori o servizi considerati "analoghi" in quanto ripetizione di altri già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima Stazione Appaltante, purchè ricorrano tre condizioni:
 - 1. che i lavori o servizi "analoghi" siano rispondenti ad un progetto di base posto ad oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura aperta o ristretta;
 - 2. che la procedura negoziata avvenga nei tre anni successivi alla stipulazione del primo contratto;
 - 3. che tale possibilità sia stata prevista nel bando.

Gli operatori economici individuati dalla Stazione Appaltante (almeno tre) vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con una lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La Stazione Appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le

condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1.5 Dialogo Competitivo

Il dialogo competitivo è una nuova procedura, il cui presupposto fondamentale è la condizione di appalto “particolarmente complesso” ovvero di un appalto per il quale la Stazione Appaltante non è oggettivamente in grado di formulare le specifiche tecniche⁹ necessarie e nemmeno l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto¹⁰. In linea con la disciplina comunitaria, il legislatore ha attribuito a tale procedura di individuazione un carattere eccezionale. La Stazione Appaltante, infatti, dovrebbe sempre garantire il pubblico interesse con capacità di valutazione e organizzazione tali da consentire, attraverso studi di fattibilità ed eventualmente di progettazione, il raggiungimento di necessità ed obiettivi. Concretamente il dialogo competitivo è attuabile nei casi in cui la Stazione Appaltante non disponga e non sia in grado di predisporre nemmeno uno studio di fattibilità pertanto sia la mancanza di studi che l'impossibilità di provvedervi è oggettiva.

Sono tre i momenti fondamentali in cui si articola la procedura di dialogo competitivo:

1. una prima fase introduttiva in cui le Stazioni Appaltanti dopo la pubblicazione di un bando di gara nel quale si definiscono gli obiettivi e le necessità, oltre ai requisiti di ammissione, criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e termini, selezionano i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione.
2. una fase cosiddetta di “dialogo” in cui le Stazioni Appaltanti avviano con gli operatori economici selezionati un dialogo, in forma individuale e tale da garantire la parità di trattamento, eventualmente articolato per sub-fasi successive fino all'individuazione della “soluzione o soluzioni che possono soddisfare le loro necessità e bisogni”¹¹.
3. una fase finale in cui le Stazioni Appaltanti, dopo aver dichiarato concluso il “dialogo”, invitano i partecipanti a presentare le offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate in prece-

⁹ conformemente all'art. 68, comma 3, lettere b), c), d)

¹⁰ Art. 58, comma 2

¹¹ Art. 58, comma 10

denza. L'offerta deve presentare tutti gli elementi richiesti ed indispensabili perché l'opera sia cantierabile pertanto il livello progettuale deve essere quello esecutivo.

1.6 Accordo Quadro

L'Accordo Quadro è un'altra importante novità del Codice, definito come "accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti ed uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi, e se del caso, le quantità previste"¹². Tale disciplina era già stata prevista dal D.Lgs 158/1995¹³, seppur limitatamente ai settori esclusi e con notevoli differenze procedurali.

Il Codice propone l'Accordo Quadro come un vero e proprio strumento di snellimento e semplificazione per la Stazione Appaltante poiché, con apposita procedura di evidenza pubblica, seleziona uno o più operatori economici ai quali affidare, in un determinato periodo e con le modalità fissate, gli appalti inerenti un settore specifico della sua attività.

Relativamente ai "lavori", gli accordi quadro sono attuabili unicamente nei casi "di manutenzione e negli altri casi da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate"¹⁴. Di conseguenza la progettazione o comunque un qualsiasi degli altri servizi di natura intellettuale non sono ammessi per un Accordo Quadro a meno che rivelino serialità (ripetività nel tempo della stessa prestazione) e caratteristiche esecutive standardizzate, "da individuarsi nel regolamento"¹⁵.

Con l'entrata in vigore del Codice, l'Accordo Quadro si sarebbe potuto applicare certamente per i soli lavori di manutenzione e non per gli altri

¹² L'Art. 3, comma 13, del Codice riprende la definizione della Direttiva 18/2004 all'art. 1, par.5

¹³ Provvedimento abrogato dall'Art. 256 del D.Lgs. 163/2006

¹⁴ L'Art. 59, comma 1, delimita il campo di applicabilità di tale istituto, e subordina all'emanazione del regolamento di attuazione l'applicabilità agli altri casi di lavori, ma anche di servizi, connotati da caratteristiche di serialità e standardizzazione.

¹⁵ L'Art. 59, comma 1, ultimo periodo

casi (da definirsi nel regolamento attuativo al momento non ancora emanato), se l'art. 59 non fosse stato congelato fino al primo febbraio 2007 dalla Legge 12 luglio 2006, n. 228¹⁶.

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni a meno che non sussistano “*casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo quadro*”¹⁷.

Dal punto di vista procedimentale tale istituto prevede due diverse ipotesi:

1. Accordo Quadro concluso con *un solo operatore economico*;

gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso. Le Stazioni Appaltanti possono, se necessario, chiedere all'operatore di completare la sua offerta, fatto salvo il divieto per entrambe le parti di apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo. Tale caso deve avere carattere del tutto eccezionale, adeguatamente motivato dalla Stazione Appaltante, in quanto per un lasso di tempo la concorrenza viene del tutto annullata;

2. Accordo Quadro concluso con *più operatori economici*;

gli operatori economici devono essere almeno tre e si possono prevedere due diverse ipotesi operative:

a) l'Accordo Quadro fissa, già, tutte le condizioni di ogni singolo appalto “a valle”: è possibile aggiudicare l'appalto senza nuovo confronto competitivo, ma, rispettando l'ordine di priorità fra i vari operatori e il criterio della rotazione contenuti nell'accordo;

b) l'Accordo Quadro non fissa tutte le condizioni: è obbligatorio il rilancio del “confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni”¹⁸ e l'aggiudicazione dell'appalto segue l'iter:

- per ogni appalto da aggiudicare le Stazioni Appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

¹⁶ Legge di conversione del D.Lgs n. 173 del 2006 che ha rinviato al primo febbraio 2007 anche altri articoli del codice

¹⁷ Art. 59, comma 9

¹⁸ Art. 59, comma 8

- le Stazioni Appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- le Stazioni Appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onere dell'accordo quadro.

1.7 Sistema dinamico di acquisizione

Il *sistema dinamico di acquisizione* è un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, utilizzato esclusivamente per l'aggiudicazione di *forniture* di beni e servizi tipizzati e standardizzati. Restano esclusi da tale processo i *lavori*.

Esso rappresenta una ulteriore novità della direttiva, integralmente recepita dal Codice, che si colloca nell'ambito delle procedure elettroniche. Si introduce nel quadro normativo degli appalti pubblici per le stesse ragioni dell'asta elettronica. Nonostante sia operativo dall'entrata in vigore del Codice di fatto non è ancora possibile utilizzare tale sistema per la mancanza di attrezzature appropriate.

1.8 Criteri di selezione delle offerte

Sono criteri di aggiudicazione della migliore offerta nell'ambito dei contratti pubblici.

L'art. 81 del Codice prevede che le Stazioni Appaltanti, nell'ambito delle procedure aperte, ristrette e negoziate, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, possano optare tra il criterio del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ritenuto più adeguato alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.

La norma, recependo fedelmente la direttiva 2004/18, delinea un ambito di discrezionalità assai ampio per l'ente appaltante, cosa che non era assolutamente ammissibile dal regime della Legge 109/1994. La Merloni, difatti, limitava la possibilità di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria e connotati da una prevalente componente tecnologica o da una particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali¹⁹.

1.9 Prezzo più basso

Il Codice ribadisce due modalità di attuazione per l'aggiudicazione al prezzo più basso:

- a) Il prezzo più basso viene determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi;
- b) Il prezzo più basso viene determinato con il meccanismo dell'offerta a prezzi unitari.

Nel bando di gara viene stabilito, a discrezione della Stazione Appaltante, il metodo con cui va determinato il prezzo più basso che può essere indifferentemente scelto sia per i contratti da stipulare a misura che per quelli da stipulare a corpo; invece, per i contratti misti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari. In linea di principio la discrezionalità dovrebbe ispirarsi al criterio dell'adozione del meccanismo più semplice e cioè quello del maggior ribasso sull'importo a base d'asta.

L'art. 83 del Codice, al comma 4, per quanto riguarda le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari rimanda al regolamento che, lo ricordiamo, al momento non è stato ancora emanato e il riferimento continua ad essere il D.P.R. 554/1999 per la parte non abrogata dal Codice.

¹⁹ Legge 109/1991, art. 21, comma 1 ter

1.10 Offerta economicamente più vantaggiosa

È un criterio particolarmente complesso in quanto l'aggiudicazione avviene sulla base di parametri quantitativi e qualitativi predeterminati ed individuati nel bando di gara.

L'art. 83 del Codice introduce nuovi elementi di valutazione ampliando e semplificando l'enunciazione della normativa previgente. Il Codice lascia piena facoltà alla Stazione Appaltante di stabilire anche elementi diversi da quelli oggetto dell'elencazione dell'art. 83 comma 1, purché naturalmente congruenti con le caratteristiche dell'appalto e con le esigenze di una modalità di valutazione delle offerte approfondita dal punto di vista tecnico ed economico.

A Ciascun elemento di valutazione verrà attribuito un punteggio secondo due ipotesi:

- a) la *ponderazione* di ciascun elemento di valutazione è predeterminabile ed espressamente prevista nel bando che dovrà precisare il punteggio massimo attribuibile ad ognuno degli elementi dell'offerta. La Stazione Appaltante ha la facoltà di indicare una soglia minima, al di sotto della quale l'offerta stessa viene automaticamente considerata non idonea. In tale ipotesi lo scarto tra il punteggio massimo attribuibile e la soglia minima deve essere appropriato: la soglia deve avere entità ragionevole e non eccessivamente limitante per il confronto concorrenziale tra le offerte presentate.
- b) la *ponderazione* numerica preventiva dei singoli elementi non è possibile e l'amministrazione è sempre tenuta a motivarne oggettivamente l'impossibilità nel bando di gara indicando, almeno, l'ordine decrescente d'importanza dei criteri di valutazione adottati.

È facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando, qualora se ne ponga la necessità, dei sub-criteri e sub-punteggi.

Lo step successivo, la valutazione dell'offerta, è a cura di una commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente della Stazione Appaltante. La commissione ha l'obbligo, dopo il suo insediamento e comunque prima dell'apertura delle offerte, "*di fissare in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo fissati nel bando*".

La norma, vincolando il criterio ad una serie di fattori predeterminati pensati a cascata (elementi di valutazione, punteggi massimi ed eventualmente minimi, sub-pesi, etc.), lascia intendere la volontà di indurre, quanto più possibile, una oggettività del giudizio finale della commissione.

1.11 Offerte anormalmente basse - Criteri di individuazione delle offerte anomale

Possono ricorrere due casi:

- a) aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Le Stazioni Appaltanti devono valutare la congruità delle offerte procedendo al calcolo della cosiddetta “soglia di anomalia” il cui metodo è praticamente identico a quello della precedente normativa:
- dopo aver organizzato l’elenco delle offerte ammesse secondo un ordine crescente dei ribassi, si va ad escludere, fittiziamente, dall’elenco un numero di offerte, di minor ribasso e di maggior ribasso, pari al 10 % del numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità²⁰;
 - delle offerte che restano si calcola la *media aritmetica dei ribassi* e lo scarto dei ribassi superiori alla media stessa (come differenza tra tali ribassi e la suddetta media);
 - si calcola la *media aritmetica degli scarti* e cioè la media delle differenze (fra le offerte e la media aritmetica dei ribassi);
 - si calcola la “soglia di anomalia” sommando la media aritmetica dei ribassi a quella degli scarti.

L’importante innovazione del Codice (art. 122 comma 9) sta, relativamente agli appalti sotto soglia, nella discrezionalità accordata alla Stazione Appaltante di decidere se attuare il metodo dell’esclusione automatica oppure adeguarsi al criterio generale per gli appalti sopra soglia secondo il quale le offerte che eccedono la media vanno sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l’offerente.

²⁰ Art. 86, comma 1, del Codice e art. 21, comma 1 bis della legge 109/1994

b) aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sia per gli appalti sopra soglia, sia per quelli sotto soglia le Stazioni Appaltanti valutano la congruità delle offerte, relativamente alle quali ricorrono due condizioni: tanto l'elemento prezzo quanto la somma dei punteggi assegnati agli altri elementi di valutazione devono risultare, *entrambi*, pari o superiori ai 4/5 del punteggio massimo previsto dal bando di gara²¹.

Interessante, poi, è la disposizione introdotta dall'art. 86, comma 3 che autorizza *"in ogni caso le Stazioni Appaltanti a valutare la congruità di ogni altra offerta"* che, pur non eccedendo la soglia di anomalia (nel criterio del prezzo più basso) oppure i quattro quinti del punteggio massimo previsto (nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), appaia anormalmente bassa²².

Altra innovazione di rilievo è quella secondo cui le offerte devono essere corredate, sin dalla presentazione, di giustificazioni idonee a consentire la verifica della loro congruità relativamente a tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara²³. L'obbligo, prima del Codice, concerneva voci di prezzo costituenti almeno il 75% dell'importo posto a base di gara. Quanto al contenuto sostanziale delle giustificazioni che la Stazione Appaltante richiede, in sede di offerta come in sede di ulteriore verifica, esso può riguardare, a titolo esemplificativo: l'economia del processo di costruzione o di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente, l'originalità del progetto, il rispetto di norme in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e il costo del lavoro come determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 87, comma 2). L'elencazione è a titolo esemplificativo in quanto la Stazione Appaltante può a sua discrezione richiedere giustificazioni ulteriori idonee e finalizzate ad una seria valutazione dell'anomalia dell'offerta.

²¹ Art. 86, comma 2, del Codice

²² Art. 86, comma 3, del Codice

²³ Art. 86, comma 5, del Codice

1.12 Aste elettroniche

Sono fasi di negoziazione precedenti l'aggiudicazione e si inseriscono nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti pubblici costituendo una moderna alternativa tecnologica alle procedure tradizionali rispetto alle quali la sede delle contrattazioni è virtuale, accessibile solo via internet.

La sua peculiarità di processo per fasi successive basato su un sistema elettronico limita l'applicabilità di tale procedimento a quegli appalti che non hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione²⁴. In buona sostanza, è possibile ricorrere alle aste elettroniche quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in modo preciso e gli elementi di valutazione delle offerte possono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche.²⁵

L'asta elettronica, dunque, non è una procedura autonoma ma una tecnica a disposizione delle Stazioni Appaltanti nell'ambito di una procedura aperta, ristretta o negoziata. Non può essere adottata nel caso di dialogo competitivo, in quanto, prevede attività progettuale ad un livello esecutivo.

Riguarda unicamente i prezzi se l'appalto è aggiudicato col criterio del prezzo più basso, oppure i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il ricorso al sistema dell'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto va chiaramente indicato nel bando di gara assieme ad altre specifiche informazioni relative a condizioni, strumenti e modalità.

Prima di dare inizio all'asta elettronica, le Stazioni Appaltanti provvedono ad una valutazione preliminare delle offerte presentate seguendo il criterio di aggiudicazione prescelto e specificato nel bando di gara.

²⁴ Art. 3, comma 15 ultimo periodo

²⁵ Art. 85, comma 3: "quando le specifiche dell'appalto possono essere esplicitate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico sulla base di elementi quantificabili in modo tale essere espressi in cifre o percentuali"

Quindi i soggetti che hanno presentato offerta ammissibile sono invitati simultaneamente a partecipare all'asta elettronica secondo le modalità specificate nell'invito.

Parte II

Contratti di Lavori

2.1 Tipologia e oggetto dell'appalto di lavori

Il Codice stabilisce che i lavori pubblici, di norma, possono essere realizzati mediante *contratti di appalto o di concessione* (art. 53). Le tre tipologie di contratti previste (art. 53, comma 2) sono:

- a) di *sola esecuzione* dei lavori. La *progettazione esecutiva* è già elaborata in sede di gara a cura della Stazione Appaltante la quale, pone a *base di gara* il suddetto elaborato esecutivo e richiede ai concorrenti esclusivamente offerte economiche;
- b) di *progettazione esecutiva ed esecuzione* dei lavori. La Stazione Appaltante pone a *base di gara il proprio progetto definitivo* richiedendo ai concorrenti l'offerta economica e la *progettazione esecutiva* in quanto l'aggiudicatario resta obbligato a provvedervi prima dell'esecuzione. Questa tipologia di contratto è l'omologo del cosiddetto *appalto integrato* della legge Merloni.
- c) di *progettazione esecutiva ed esecuzione* dei lavori. La Stazione Appaltante pone a *base di gara il proprio progetto preliminare* e tutti i concorrenti in sede di offerta dovranno rispondere con la *progettazione definitiva* e il prezzo. Questo caso è assimilabile a quello che, nella legge Merloni, veniva definito *appalto concorso*.

Nella tabella che segue sono schematizzate le principali differenze fra la vecchia normativa e la nuova a proposito di Contratti aventi ad oggetto la *Progettazione esecutiva* e l'*esecuzione*.

Appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione

	D.Lgs. 163/2006 Art. 53, comma 2, lett .b)	Legge 109/1994 - Art. 19, comma 1, lett. b) Appalto integrato
Ambito di applicazione	Sempre possibile	- lavori di importo inferiore a 200.000 euro; - lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera; - lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; - lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
Elaborati a base di gara	Progetto definitivo	Progetto definitivo
Composizione dell'offerta	Prezzo	Prezzo

Appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione

	D.Lgs. 163/2006 Art. 53, comma 2, lett .c)	Legge 109/1994 - Art. 20, comma 4 Appalto concorso
Ambito di applicazione	Sempre possibile	- lavori pubblici di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro; - lavori speciali o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
Elaborati a base di gara	Progetto preliminare	- progetto preliminare - capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
Composizione dell'offerta	Progetto Definitivo e Prezzo	Progetto Esecutivo e Prezzo

Ricordiamo che i commi 2 e 3 dell'art. 53 del Codice in merito ad "oggetto e tipologia dell'appalto" rientrano fra le disposizioni rinviate al primo febbraio 2007 dalla legge 228/2006.

2.2 Sistemi di realizzazione dei Lavori Pubblici - La concessione dei lavori

La disciplina specifica delle concessioni di lavori pubblici non presenta novità sostanziali. La definizione è sempre la stessa per cui l'unica forma di concessione prevista e consentita è quella di costruzione e gestione. La disciplina resta sostanzialmente inalterata con le due forme di realizzazione:

- concessione affidata mediante gara (l'individuazione del concessionario avviene attraverso apposita procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: artt. 142-151);
- concessione affidata mediante Promotore (art. 152 - 160).

Al concessionario possono essere affidati in via diretta, quindi senza l'obbligo di seguire le procedure previste dal Codice, i *lavori complementari* che non rientrano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista (art. 147).

Il cosiddetto *Project Financing*, ovvero la concessione affidata tramite *Promotore*, è la particolare procedura che permette di realizzare le opere pubbliche con risorse totalmente o parzialmente private. Il Promotore presenta proposte sulla base di quanto previsto dal programma triennale o dagli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione; ogni proposta deve contenere, fra l'altro, studi di fattibilità, di inquadramento territoriale, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, l'elenco dei parametri necessari per applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni valutano la fattibilità delle proposte sotto diversi profili, verificano l'assenza di ostacoli alla loro realizzazione e, sulla base di un esame comparativo delle proposte individuano quelle di pubblico interesse.

2.3 Contratti sotto soglia comunitaria

Il Codice fissa, per gli Appalti e le Concessioni di Lavori Pubblici, la nuova soglia comunitaria in € 5.278.000²⁶ (art. 28).

In linea generale, per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, restano valide le disposizioni relative agli Appalti pubblici di rilevanza comunitaria. Tuttavia, per gli appalti sotto soglia, sono previste alcune semplificazioni in particolare per gli obblighi di pubblicità e, limitatamente ad alcune tipologie di lavori, per le procedure di affidamento (art. 121).

²⁶ *Rispetto alla precedente normativa, anche la valuta è cambiata: si è passati dal DSP all'Euro.*

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicità ed i termini di ricezione delle domanda e delle offerte, si rimanda al seguente quadro sinottico.

Lavori Pubblici - Pubblicità (artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006)

Importo a base di gara		Minore di € 500.000	Maggiore o uguale di € 500.000 e minore di € 5.278.000	Maggiore o uguale di € 5.278.000
Avviso di preinformazione	Pubblicazione sulla G.U.C.E.	Non Richiesta	Non Richiesta	Richiesta (art. 66, co. 1)
	Pubblicazione sul Sito informatico della Stazione Appaltante	Facoltativa	Facoltativa	Richiesta (art. 66, co. 7)
	Pubblicazione sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio	Facoltativa	Facoltativa	Richiesta entro 2 gg. lavorativi dopo la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul Sito informatico della Stazione Appaltante (art. 66, co. 7)
Bando di gara	Pubblicazione sulla G.U.C.E.	Non Richiesta	Non Richiesta	Richiesta (art. 66, co. 1)
	Pubblicazione sulla G.U.R.I.	Non Richiesta	Richiesta (art. 122, co. 5)	Richiesta (art. 66, co. 7)
	Pubblicazione sul B.U.R.	Non Richiesta	Facoltativa	Facoltativa
	Affissione nell'Albo Pretorio	Richiesta (art. 122, co. 5)	Richiesta (art. 122, co. 5)	Facoltativa
	Pubblicazione sul Sito informatico della Stazione Appaltante	Facoltativa	Richiesta (art. 122, co. 5)	Richiesta (art. 66, co. 7)
	Pubblicazione sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio	Facoltativa	RICHIESTA entro 2 gg. lavorativi dopo la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul Sito informatico della Stazione (art. 122, co. 5)	Richiesta entro 2 gg. lavorativi dopo la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul Sito informatico della Stazione Appaltante (art. 66, co. 7)
	Pubblicazione su Quotidiani Nazionali	Non Richiesta	Minimo 1 a Scelta entro 5 gg. Dalla pubblicazione in GURI come estratto (art. 122, co. 5)	Minimo 2 dopo 12 gg. dalla trasmissione alla Commissione come estratto; nei casi di urgenza dopo 5 gg. dalla trasmissione suddetta (art. 66, co. 7)
Pubblicazione su Quotidiani Locali	Non Richiesta			

Lavori Pubblici - Termini (artt. 70, 71, 72 e 122 D.Lgs. 163/2006)

Importo a base di gara				
Minore di € 5.278.000 (sotto Soglia Comunitaria)		Maggiore o uguale di € 5.278.000 (sopra Soglia Comunitaria)		
Con avviso di preinformazione	Senza avviso di preinformazione	Con avviso di preinformazione	Senza avviso di preinformazione	
Procedura Aperta	Termini di ricezione delle Offerte			
	Il contratto ha per oggetto la sola Esecuzione			
	Da 11 a 18 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera f)]	Non inferiore a 26 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera a)]	Da 22 a 36 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 7) (1)	Non inferiore a 52 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 2) (2)
	Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Esecutiva			
	Non inferiore a 40 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera e)]	Non inferiore a 50 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 7) (1)	Non inferiore a 60 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 6)	
	Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Definitiva			
Non inferiore a 60 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera e)]	Non inferiore a 50 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 7) (1)	Non inferiore a 80 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 6)		
Procedura Ristretta	Termini di ricezione delle domande di partecipazione			
	Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera b)]	Non inferiore a 37 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 3) (1)		
	Termini di ricezione delle Offerte			
	Il contratto ha per oggetto la sola Esecuzione			
	Non inferiore a 20 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera c)]	Da 22 a 36 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 7)	Non inferiore a 40 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 4) (3)	
	Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Esecutiva			
Non inferiore a 40 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]	Non inferiore a 50 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 7)	Non inferiore a 60 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 6)		
Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Definitiva				
Non inferiore a 60 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]	Non inferiore a 50 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 7)	Non inferiore a 80 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 6)		
Procedura Ristretta nel caso di Urgenza	Termini di ricezione delle domande di partecipazione			
	Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera g)]	Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 70, co. 11 lettera a)]		
	Termini di ricezione delle Offerte			
	Il contratto ha per oggetto la sola Esecuzione			
	Non inferiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera g)]	Non inferiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 70, co. 11 lett. b)]		
	Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Esecutiva			
Non inferiore a 30 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera g)]	Non inferiore a 30 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 70, co. 11 lett. b)]			
Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Definitiva				
Non inferiore a 60 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]	Non inferiore a 50 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 7)	Superiore a 80 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 6)		

Lavori Pubblici - Termini (artt. 70, 71, 72 e 122 D.Lgs. 163/2006)

(Continua)

Importo a base di gara			
Minore di € 5.278.000 (sotto Soglia Comunitaria)		Maggiore o uguale di € 5.278.000 (sopra Soglia Comunitaria)	
Con avviso di preinformazione	Senza avviso di preinformazione	Con avviso di preinformazione	Senza avviso di preinformazione
Procedura Negoziata previa pubblicazione di Bando	Termini di ricezione delle domande di partecipazione		
	Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera b)]		Non inferiore a 37 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 3)
	Nel caso di urgenza		
	Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera g)]		Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 70, co. 11 lettera a)]
	Termini di ricezione delle Offerte		
	Il contratto ha per oggetto la sola Esecuzione		
	Stabilito dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 1 dell'art. 70; comunque superiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza [art. 122, co. 6 lettera d)] (4)		Stabilito dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 1 dell'art. 70; comunque non inferiore a 20 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza (art. 70, co. 5)
	Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Esecutiva		
	Non inferiore a 40 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]		Non inferiore a 60 gg. dalla data di trasmissione del Bando (art. 70, co. 6)
	Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Definitiva		
Non inferiore a 60 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]		Non inferiore a 80 gg. dalla data di trasmissione del Bando (art. 70, co. 6)	
Procedura Negoziata senza pubblicazione di Bando	Termini di ricezione delle Offerte		
	Il contratto ha per oggetto la sola Esecuzione		
	Stabilito dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 1 dell'art. 70; comunque superiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza [art. 122, co. 6 lettera d)]		Superiore a 20 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 5)
	Nel caso di urgenza		
	I termini di ricezione delle offerte sono stabiliti dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 1 dell'art. 70 (art. 70, co. 12)		
	Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Esecutiva		
	Non inferiore a 40 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]		Superiore a 60 gg. dalla data di trasmissione del Bando (art. 70, co. 6)
Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Definitiva			
Non inferiore a 60 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]		Superiore a 80 gg. dalla data di trasmissione del Bando (art. 70, co. 6)	

Lavori Pubblici - Termini (artt. 70, 71, 72 e 122 D.Lgs. 163/2006)*(Continua)*

Importo a base di gara			
Minore di € 5.278.000 (sotto Soglia Comunitaria)		Maggiore o uguale di € 5.278.000 (sopra Soglia Comunitaria)	
Con avviso di preinformazione	Senza avviso di preinformazione	Con avviso di preinformazione	Senza avviso di preinformazione
Termini di ricezione delle domande di partecipazione			
Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 122, co. 6 lettera b)]		Non inferiore a 37 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 3)	
Termini di ricezione delle offerte			
Il contratto ha per oggetto la sola Esecuzione			
Stabilito dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 1 dell'art. 70; comunque non inferiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza [art. 122, co. 6 lettera d)] (4)		Non inferiore a 20 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 5)	
Nel caso di urgenza			
		I termini di ricezione delle offerte sono stabiliti dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 1 dell'art. 70 (art. 70, co. 12)	
Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Esecutiva			
Non inferiore a 40 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]		Non inferiore a 60 gg. dalla data di trasmissione del Bando (art. 70, co. 6)	
Il contratto ha per oggetto anche la Progettazione Definitiva			
Non inferiore a 60 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera e)]		Non inferiore a 80 gg. dalla data di trasmissione del Bando (art. 70, co. 6)	
<p>(1) I termini suddetti possono essere ridotti di 7 gg. nel caso di redazione e trasmissione del bando per via elettronica (art. 70, co. 8)</p> <p>(2) I termini suddetti possono essere ridotti di 7 e 5 gg. rispettivamente nel caso di redazione e trasmissione del bando per via elettronica (art. 70, co. 8) e nel caso di libera e completa disponibilità dei documenti di gara (art. 70, co. 9)</p> <p>(3) I termini suddetti possono essere ridotti di 5 gg. nel caso di libera e completa disponibilità dei documenti di gara (art. 70, co. 9)</p> <p>(4) Sull'argomento si veda anche art. 122, co. 6 lettera f)</p>			

2.4 Avvalimento

Il termine di “Avvalimento”, indica le modalità con le quali un’impresa (ausiliata) utilizza “facendo proprie” le capacità economico-finanziarie, tecnico-organizzative nonché di attestazione SOA di un’altra (ausiliaria), al fine di rispettare i requisiti richiesti da un Bando di Gara.

In buona sostanza il ricorso all’Avvalimento permette ad un concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, di raggiungere l’importo del fat-

turato, la capacità tecnica, le qualificazioni necessarie volute dalla Stazione Appaltante, che altrimenti non avrebbe, utilizzando i requisiti necessari posseduti da terzi soggetti, non coinvolti direttamente nella procedura concorsuale.

Il Codice ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'Avvalimento distinguendo fra:

- Avvalimento in fase di gara (art. 49). Il concorrente singolo o consorziato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
- Avvalimento ai fini dell'attestazione SOA (art. 50). La SOA attesta l'esistenza dell'Avvalimento tra l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità dell'attestazione SOA. Tale forma di Avvalimento è ammessa, esclusivamente, per società del medesimo gruppo per le quali sussista un rapporto di controllo.

Questo caso, in particolare, non è applicabile almeno fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione che ne detterà le specifiche modalità applicative.

In linea generale il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna *categoria o requisito*; per ragioni connaturate all'importo dell'appalto o alla peculiarità delle prestazioni, il bando può ammettere la possibilità di avvalersi di più imprese ausiliarie. Per i soli Lavori, tuttavia, non è ammissibile cumulare attestazioni di qualificazioni SOA attinenti la stessa categoria.

Sul piano delle responsabilità il concorrente e l'impresa ausiliaria rispondono in solido nei confronti della Stazione Appaltante circa le prestazioni oggetto dell'appalto.

L'impresa ausiliata e ausiliaria hanno l'obbligo della comunicazione delle circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse e l'omissione di ciò comporta l'applicazione delle sanzioni previste e la sospensione dell'attestazione SOA per un periodo da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni relative all'impossibilità dell'impresa ausiliaria di assumere, a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o subappaltatore (art. 49 comma 10), sono state rinviate al 1° febbraio 2007 dalla L. 228/2006.

2.5 Qualificazione

La problematica della "qualificazione delle Imprese" era già stata affrontata dalla Legge Merloni all'art. 8 che aveva sostituito un sistema basato su un unico organismo pubblico e centralizzato (ANC, Albo Nazionale dei Costruttori) con un sistema di qualificazione diffuso, affidato a più soggetti privati (SOA, Società Organismi di Attestazione).

Il D.P.R. 34/2000 ha regolamentato il nuovo sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici e continuerà a farlo fino all'emanazione del nuovo regolamento esecutivo ed attuativo di cui all'art. 5 del Codice, nei limiti di compatibilità con lo stesso.

Il sistema di qualificazione delle Imprese continua a basarsi sulle categorie di opere e relative classificazioni di importo lavori individuate dal D.P.R. 34/2000.

Per quanto concerne le misure di cautela per la Pubblica Amministrazione, le cosiddette garanzie assicurative, non si ravvisano innovazioni da parte del Codice.

2.6 Associazioni Temporanee di Imprese

Il Codice fornisce le definizioni di ATI di tipo Verticale e di tipo Orizzontale.

Nel primo tipo l'impresa Capogruppo (mandataria) esegue le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente mentre le altre imprese (mandanti) eseguono le lavorazioni afferenti alle altre categorie.

Le ATI di tipo orizzontale sono raggruppamenti di imprese che eseguono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Da tale definizione discende l'impossibilità per le ATI di tipo orizzontale di acquisire appalti comprendenti più di una categoria, a differenza di quanto ritenuto possibile in precedenza.

2.7 Lavori in economia

La disciplina dei lavori in economia è essenzialmente invariata.

Le uniche novità riguardano il "cottimo fiduciario" e consistono:

- nella possibilità di eseguire in economia i lavori di manutenzione di impianti fino a 100.000 euro (in precedenza erano 50.000);
- nella possibilità di affidamento diretto, da parte del Responsabile del Procedimento, di lavori di importo inferiore a 40.000 euro (precedentemente 20.000);
- nell'obbligo di consultare almeno 5 operatori economici selezionati in base ad indagini di mercato o individuati in un apposito elenco predisposto dalla Stazione Appaltante (per lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.0000 euro).

Parte III

Contratti di Servizi

Premessa

Gli “appalti pubblici di servizi” hanno per oggetto la prestazione di servizi di cui all'allegato II (la categoria 12 è relativa ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; di sperimentazione tecnica ed analisi) del Codice dei Contratti, evidentemente diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture²⁷.

La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

²⁷ All'art. 3, commi 7, 8, 10, 11 e 12 del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono riportate le “Definizioni” di Appalti pubblici di lavori, di Appalti pubblici di servizi, di Concessioni di lavori pubblici e di Concessioni di Servizi.

3.1 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

Il Codice dei Contratti ribadisce per la progettazione i tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, a tutti noti come preliminare, definitivo ed esecutivo, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, *“laddove possibile fin dal documento preliminare”*.

Inoltre il Codice dei Contratti richiede alla progettazione *“definitiva”* anche i *“disegni generali delle soluzioni architettoniche”* (art. 93, c. 4)

3.2 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici

Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché la direzione dei lavori e lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (art. 90, c. 6) sono espletate, di preferenza, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti²⁸ e dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le *single stazioni appaltanti* possono avvalersi per legge.

L'amministrazione aggiudicatrice può, nei casi di carenza di organico, di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori, di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale e di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono particolari competenze, ricorrere a soggetti esterni quali liberi professionisti singoli o associati (L. 1815/1939), alle società di professionisti, alle società di ingegneria, ai raggruppamenti temporanei tra le società di cui si è detto, ai consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria.

²⁸ Art. 3, comma 33, 25: le *“stazioni appaltanti”* comprendono le amministrazioni aggiudicatrici ovvero, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni e consorzi costituite da detti soggetti, e gli altri soggetti aggiudicatori di cui al comma 32 (amministrazioni aggiudicatrici comma 25, enti aggiudicatori comma 29, nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari di fondi di cui al Capo IV - lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).

Difatti l'art. 91, comma 2 del Codice dei Contratti stabilisce che gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di € 100.000 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di *non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza*, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Con il Codice dei Contratti, dunque, scompaiono gli affidamenti "diretti" e si stabilisce che gli incarichi di progettazione possono essere affidati al concorrente che ha presentato l'offerta con le condizioni valutate migliori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.

Gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di € 100.000 vengono invece affidati seguendo le disposizioni previste per l'affidamento di servizi dal Codice. L'art. 28, stabilisce, nell'ambito dei contratti di rilevanza comunitaria, nuove soglie per gli incarichi di progettazione:

€ 137.000 per servizi aggiudicati dalle Autorità Governative Centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, etc.);

€ 211.000 per servizi aggiudicati dalle altre Stazioni Appaltanti.

In buona sostanza, gli incarichi di progettazione vanno distinti fra contratti sotto soglia e sopra soglia comunitaria; nell'ambito dei contratti sotto soglia, se l'importo di progettazione è inferiore a € 100.000 la procedura di aggiudicazione risulta semplificata anche sul piano della pubblicità.

Relativamente agli incarichi di progettazione sopra soglia comunitaria ciascuna procedura di affidamento deve seguire quelli che sono gli obblighi di pubblicità e di termini previsti (vedi quadro sinottico seguente).

Servizi - Pubblicità (artt. 65, 66 e 124 D.Lgs. 163/2006)

		Importo a base di gara		
		Minore di € 100.000	Maggiore o uguale di € 100.000 e minore di € 211.000	Maggiore o uguale di € 211.000
Aviso di preinformazione	Pubblicazione sulla G.U.C.E.	Non Richiesta	Non Richiesta	Richiesta (art. 66, co. 1)
	Pubblicazione sul Sito informatico della Stazione Appaltante	Facoltativa	Facoltativa	Richiesta (art. 66, co. 7)
	Pubblicazione sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio	Facoltativa	Facoltativa	Richiesta entro 2 gg. lavorativi dopo la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul Sito informatico della Stazione Appaltante (art. 66, co. 7)
Bando di gara	Pubblicazione sulla G.U.C.E.	Non Richiesta	Non Richiesta	Richiesta (art. 66, co. 1)
	Pubblicazione sulla G.U.R.I.	Non Richiesta	Richiesta (art. 124, co. 5)	Richiesta
	Pubblicazione sul B.U.R.	Non Richiesta	Facoltativa	Facoltativa
	Affissione nell'Albo Pretorio	Richiesta (art. 124, co. 5)	Richiesta (art. 124, co. 5)	Facoltativa
	Pubblicazione sul Sito informatico della Stazione Appaltante	Facoltativa	Richiesta (art. 124, co. 5)	Richiesta (art. 66, co. 7)
	Pubblicazione sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio	Facoltativa	Richiesta (art. 124, co. 5)	Richiesta entro 2 gg. lavorativi dopo la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul Sito informatico della Stazione Appaltante (art. 66, co. 7)
	Pubblicazione su Quotidiani Nazionali	Non Richiesta	Non Richiesta	Minimo 2 dopo 12 gg. dalla trasmissione alla Commissione come estratto; nei casi di urgenza dopo 5 gg. dalla trasmissione suddetta (art. 66, co. 7)
	Pubblicazione su Quotidiani Locali	Facoltativa	Non Richiesta	

Servizi - Termini (artt. 70, 71, 72 e 124 D.Lgs. 163/2006)

Importo a base di gara					
		Minore di € 211.000 (sotto Soglia Comunitaria)		Maggiore o uguale di € 211.000 (sopra Soglia Comunitaria)	
		Con avviso di preinformazione	Senza avviso di preinformazione	Con avviso di preinformazione	Senza avviso di preinformazione
Procedura Aperta	Termini di ricezione delle Offerte				
	Da 7 a 10 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 124, co. 6 lettera e)]	Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 124, co. 6 lettera a)]	Da 22 a 36 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 7) (1)	Non inferiore a 52 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 2) (2)	
Procedura Ristretta	Termini di ricezione delle domande di partecipazione				
	Non inferiore a 7 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 124, co. 6 lettera b)]		Non inferiore a 37 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 3) (1)		
	Termini di ricezione delle Offerte				
	Non inferiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 124, co. 6 lettera c)]		Da 22 a 36 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 7) (1)	Non inferiore a 40 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 4) (3)	
Ristretta nel caso di	Termini di ricezione delle domande di partecipazione				
	Non inferiore a 10 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 124, co. 6 lettera f)]		Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 70, co. 11 lettera a)]		
	Termini di ricezione delle Offerte				
	Non inferiore a 5 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 122, co. 6 lettera f)]		Non inferiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 70, co. 11 lett. b)]		
Procedura Negoziata previa pubblicazione di Bando	Termini di ricezione delle domande di partecipazione				
	Non inferiore a 7 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 124, co. 6 lettera b)]		Non inferiore a 37 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 3)		
	Nel caso di urgenza				
	(4)		Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 70, co. 11 lettera a)]		
	Termini di ricezione delle Offerte				
Da 7 a 10 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 124, co. 6 lettera e)]	Stabilito dalla Staz. App. ai sensi del co. 1 dell'art. 70; comunque non inferiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza [art.124, co.6 lett. d)]	Non inferiore a 20 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza (art. 70, co. 5)			
Procedura Negoziata senza pubblic. di Bando	Termini di ricezione delle Offerte				
	Stabilito dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 1 dell'art. 70; comunque non inferiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza [art. 124, co. 6 lettera d)]		Non inferiore a 20 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza (art. 70, co. 5)		
	Nel caso di urgenza				
			I termini di ricezione delle offerte sono stabiliti dalla Staz. App. ai sensi del comma 1 dell'art. 70 (art. 70, co. 12)		
Dialogo Competitivo	Termini di ricezione delle domande di partecipazione				
	Non inferiore a 7 gg. dalla pubblicazione del Bando [art. 124, co. 6 lettera b)]		Non inferiore a 37 gg. dalla trasmissione del Bando (art. 70, co. 3)		
	Termini di ricezione delle Offerte				
	Da 7 a 10 gg. dalla data di invio dell'invito [art. 124, co. 6 lettera e)]	Non inferiore a 10 gg. dalla data di invio dell'invito quando non sussistono condizioni di urgenza [art. 124, co. 6 lett. d)]	Non inferiore a 20 gg. dalla data di invio dell'invito (art. 70, co. 5)		
Nel caso di urgenza					
		I termini di ricezione delle offerte sono stabiliti dalla Staz. App. ai sensi del comma 1 dell'art. 70 (art. 70, co. 12)			

- (1) *I termini suddetti possono essere ridotti di 7 gg. nel caso di redazione e trasmissione del bando per via elettronica (art. 70, co. 8)*
- (2) *I termini suddetti possono essere ridotti di 7 e 5 gg. rispettivamente nel caso di redazione e trasmissione del bando per via elettronica (art. 70, co. 8) e nel caso di libera e completa disponibilità dei documenti di gara (art. 70, co. 9)*
- (3) *I termini suddetti possono essere ridotti di 5 gg. nel caso di libera e completa disponibilità dei documenti di gara (art. 70, co. 9)*
- (4) *Sull'argomento si veda anche art. 124, co. 6 lettera f)*

3.3 Garanzie del Progettista

Anche il Progettista incaricato della progettazione posta a base di gara e, in ogni caso, della progettazione esecutiva, dovrà dotarsi di polizza di responsabilità civile professionale a partire dalla data di approvazione del progetto posto a base di gara fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 111). La polizza dovrà coprire anche le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi per le varianti in corso d'opera.

La differenza sostanziale con la normativa precedente sta nell'avere esteso l'obbligo della garanzia assicurativa anche all'incaricato della progettazione posta a base di gara ed i casi relativi sono quelli della progettazione preliminare (il c.d. appalto concorso) o della progettazione definitiva (il c.d. appalto integrato).

Parte IV

Fase di Esecuzione

4.1 Collaudo

Tutte le opere pubbliche devono effettuare il collaudo finale entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori secondo le modalità previste dal regolamento esecutivo ed attuativo (art. 5) che, al momento, non è stato ancora emanato motivo per cui continua ad applicarsi il precedente D.P.R. 554/1999 (art. 253, norme transitorie).

Per ogni lavoro la Stazione Appaltante avvia le operazioni di collaudo che si concludono con il rilascio di un *certificato di collaudo* che ha, inizialmente, carattere provvisorio. Quest'ultimo diviene definitivo dopo due anni dalla sua emissione con un atto formale di approvazione oppure, tacitamente, qualora non sia avvenuta l'ufficializzazione nei due mesi successivi alla scadenza del termine provvisorio.

Il certificato di collaudo, nel caso di lavori d'importo fino a € 500.000, è sostituito dal *certificato di regolare esecuzione* per il quale è prevista una procedura più snella.

Per lavori di importo compreso tra € 500.000 e € 1.000.000, la Stazione Appaltante ha facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione che va comunque emesso non oltre i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 141, comma 3).

La conclusione di quanto detto sopra è che il Codice lascia invariata la struttura della procedura di Collaudo variando solo la soglia per il certificato di regolare esecuzione innalzandola da 200.000 ECU a 500.000 Euro.

4.2 Contenzioso

Il Codice ha introdotto l'istituto della Transazione con l'intento di semplificare la risoluzione delle Controversie che la precedente normativa affrontava esclusivamente con le procedure di Accordo Bonario o Arbitrato. L'articolo 239 recita quanto segue: *“Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono sempre essere risolte attraverso transazione nel rispetto del Codice Civile”*.

La Transazione consente, dunque, alla Stazione Appaltante di risolvere anche le questioni oggetto di riserva non risolvibili con il procedimento di Accordo Bonario (applicabile solo nel caso in cui le riserve raggiungono il 10 % dell'importo dell'appalto).

Tanto l'impresa quanto la Stazione Appaltante hanno la facoltà di presentare alla controparte una proposta di Transazione. Quando il controvalore dell'accordo transattivo eccede i € 100.000, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di acquisire il parere dell'avvocatura (dello Stato, della Regione o interna) oppure del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso (enti che non hanno alcuna forma istituzionale di avvocatura).

Sostanzialmente invariata risulta la disciplina dell'Accordo Bonario trasposta nell'art. 240, in cui si conferma la *facoltà* del responsabile del Procedimento, nel caso di appalti e concessioni di importo inferiore a dieci milioni di Euro, di costituire l'apposita commissione e, in più ne sottolinea l'obbligatorietà per importi pari o superiori. L'Arbitrato, invece, al comma 6 dell'art. 241 del Codice, stabilisce l'incompatibilità con il ruolo di arbitro di coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su esso oppure che abbiano diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie.

Indice

Introduzione	pag. 3
Parte I Principi generali	” 5
1.1 L’oggetto del contratto	” 5
1.2 Procedure di scelta del contraente	” 6
1.3 Procedure aperte e procedure ristrette	” 7
1.4 Procedure negoziate	” 8
1.4.1 Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando.....	” 8
1.4.2 Procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando.....	” 9
1.5 Dialogo Competitivo	” 11
1.6 Accordo Quadro	” 12
1.7 Sistema dinamico di acquisizione	” 14
1.8 Criteri di selezione delle offerte	” 14
1.9 Prezzo più basso	” 15
1.10 Offerta economicamente più vantaggiosa	” 16
1.11 Offerte anormalmente basse - Criteri di individuazione delle offerte anomale.....	” 17
1.12 Aste elettroniche.....	” 19

Parte II Contratti di Lavori	”	21
2.1 Tipologia e oggetto dell'appalto di lavori.....	”	21
2.2 Sistemi di realizzazione dei Lavori Pubblici - La concessione dei lavori.....	”	22
2.3 Contratti sotto soglia comunitaria.....	”	23
2.4 Avvalimento	”	27
2.5 Qualificazione.....	”	29
2.6 Associazioni Temporanee di Imprese	”	29
2.7 Lavori in economia	”	30
Parte III Contratti di Servizi	”	31
Premessa	”	31
3.1 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.....	”	32
3.2 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici	”	32
3.3 Garanzie del Progettista	”	36
Parte IV Fase di esecuzione	”	37
4.1 Collaudo	”	37
4.2 Contenzioso	”	38

ACCA software S.p.A.
Via Michelangelo Cianciulli
83048 MONTELLA (AV) - Italy
Tel. (+39) 0827/69504 - Fax (+39) 0827/ 601235
Assistenza Tecnica Tel. (+39) 0827/ 601631
E-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it

La presente pubblicazione non è in vendita e viene distribuita gratuitamente a scopo pubblicitario, in quanto esemplificativa delle funzionalità e degli algoritmi dei programmi ACCA e della documentazione da essi prodotta.

Essa, inoltre, potrà essere parte integrante dei programmi ACCA quale manuale normativo.